FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 244/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1406 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi D'ORAZIO, Matteo CACCIAGRANO e della società ASD VIANOVA SAMBUCETO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Luigi D'ORAZIO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Vianova Sambuceto Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 4, commi 3, 4 e 5, del Regolamento della L.N.D. per avere lo stesso, dal 23.1.2024 all'1.12.2025, assunto ed esercitato la carica di presidente e legale rappresentante della A.S.D. Vianova Sambuceto Calcio – carica risultante dalle comunicazioni rese all'Agenzia delle Entrate e dagli atti assembleari – senza essere mai stato tesserato per la F.I.G.C. né censito tra i dirigenti di tale società, omettendo di attivarsi ai fini del proprio tesseramento e della comunicazione agli organi federali, così determinando per l'intero periodo indicato una rappresentazione non veridica delle cariche associative per gli Organi Federali;

 Matteo CACCIAGRANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vianova Sambuceto Calcio, in violazione:
 A) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 4, commi 3, 4 e 5, del Regolamento della L.N.D. per avere lo stesso, pur avendo rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della società in data 2.1.2024, confermate in sede di assemblea associativa del 23.1.2024, omesso di attivarsi affinché la relativa variazione dell'organigramma societario fosse comunicata agli Organi Federali, continuando a risultare presidente dotato di poteri di rappresentanza della società nei fogli di censimento relativi alle stagioni sportive 2023 - 2024, 2024 - 2025 e 2025 - 2026 fino all'11.12.2025, così concorrendo a determinare la non veridica rappresentazione delle cariche associative;
 B) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nelle date del 29.5.2026 ed 1.6.2026, presentato una segnalazione contenente affermazioni non veridiche relativamente all'organizzazione amministrativa della società A.S.D. Vianova Sambuceto Calcio affermando, tra l'altro: "a febbraio 2026 si è verificata una grave irregolarità all'interno della società, concretizzatasi nell'illegittima sostituzione del Presidente in carica, il Sig. Cacciagrano Matteo", "tale sostituzione è avvenuta attraverso una assemblea dei soci non convocata regolarmente e con un'auto-proclamazione del nuovo sedicente presidente senza regolare elezione. Tale nuovo presidente nella sua veste di tesoriere dell'associazione ha utilizzato le credenziali della società e la firma elettronica in suo possesso per comunicare il nuovo direttivo scaturente da un verbale di assemblea del 11/12/2025 in cui risulta presente un certo D'Orazio Luigi nelle sua veste di Presidente….? penso nome sconosciuto alla F.I.G.C.", ""a seguito di tali manovre, il Sig. Sinelabe Simone ha assunto "sine titulo" i poteri di rappresentanza, firmando

atti ufficiali e operando presso gli Organi Federali a nome della società, in palese violazione dello Statuto societario e delle normative federali"";

ASD VIANOVA SAMBUCETO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Matteo Cacciagrano e al cui interno e nel cui interesse il sig. Luigi D'Orazio ha posto in essere gli atti descritti nel relativo capo d'incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luigi D'ORAZIO,
 - Sig. Matteo CACCIAGRANO,
 - Società ASD VIANOVA SAMBUCETO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone Sinelabe;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Luigi D'ORAZIO,
 - 7 (sette) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matteo CACCIAGRANO,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD VIANOVA SAMBUCETO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò